

COMUNE DI SANT'ANDREA DEL
GARIGLIANO

Provincia di Frosinone

SERVIZI AMMINISTRATIVI

tel. 0776-
956021

fax 0776-
956501

C.F.
81000250605

c.a.p. 03040

R E G O L A M E N T O

PER L'UTILIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI
DEL COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 20, DEL 6.7.2000)

(reg. imm. com.)

Art. 1
Immobili di proprietà del Comune

Gli immobili di proprietà del Comune sono:

1. Palazzo Municipale;
2. Sala "Lecina";
3. Palazzo di Via Salomone e relative pertinenze;
4. Edificio della Scuola dell'obbligo del Capoluogo;
5. Edificio della Scuola Materna;
6. Edificio ex scolastico sito in località "Reali";
7. Campo sportivo sito in località "Perillo-Bocca la Villa";
8. Impianto sportivo sito in località "Revetola";
9. Edificio sottostante il monumento ai Caduti.

Art. 2

Utilizzazione pubblica gratuita

Gli immobili di cui ai punti n. 2-3-4-5-6-7-8-9 dell'art. 1 possono essere utilizzati, in tutto o in parte, gratuitamente, da Enti Pubblici per l'esercizio delle loro attività istituzionali.

A giudizio dell'Amministrazione, gli immobili di cui al comma precedente possono essere concessi in uso gratuito, con il solo rimborso delle spese vive, a privati, ad Associazioni e ad Enti Morali, per attività e manifestazioni che non abbiano scopo di lucro e che non siano contrarie all'ordine pubblico.

Nell'ambito degli immobili di cui ai punti 4-5 dell'art. 1, gli ambienti destinati alle attività scolastiche istituzionali, possono essere utilizzati previo parere favorevole degli Organi rappresentativi dell'Autorità Scolastica.

Art. 3

Utilizzazione onerosa

I beni immobili di cui all'art. 2 possono essere concessi, in uso oneroso, a privati, ad Associazioni e ad Enti Morali, per attività lucrose, che non siano contrarie all'ordine pubblico e che siano ritenute utili per la collettività, a giudizio dell'Amministrazione.

L'importo dell'onere è fissato dall'Organo di cui all'art. 4, tenendo conto dell'uso, della durata e di altri fattori specifici che variano a seconda dei fini delle richieste.

Art. 4

Organo concedente

La concessione dell'uso, gratuito od oneroso, è deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa, previa presentazione di tutti gli atti che consentono al richiedente di poter espletare l'attività per la quale chiede di poter fruire dei beni comunali.

Art. 5

Provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione è adottato dal Responsabile dell'Area Amministrativa, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 6 **Revoca della Concessione**

Al concessionario, che utilizza l'immobile in maniera diversa da quanto deliberato dalla Giunta Comunale, viene revocata immediatamente la concessione stessa con provvedimento del Sindaco e su proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa.

Art. 7 **Responsabilità**

Il concessionario è responsabile di eventuali danni personali, patrimoniali e materiali.

Ogni volta che viene concesso, a qualsiasi titolo, l'uso degli immobili comunali il concessionario dovrà sottoscrivere un inventario dei beni, dei quali diventa responsabile per tutto il periodo della fruizione, esistenti nei locali o impianti.

Il concessionario dovrà, inoltre, rilasciare una dichiarazione con la quale si impegna a riconsegnare i beni inventariati, a ripristinare lo stato dei luoghi ed al risarcimento degli eventuali danni, anche nei confronti di terzi.

[Il concessionario, infine, è tenuto alla pulizia dei locali e ad ogni altra incombenza susseguente all'uso. A tal fine, versa una cauzione di € 50,00, che verrà restituita solo se avrà ottemperato ai suddetti obblighi.] (*)

(*) comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 30, del 9.9.2002

Art. 8 **Controllo e verifiche**

[I controlli e le verifiche sullo stato dei luoghi dovranno essere esercitati dal Corpo di Polizia Municipale.] (*)

(*) articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 30, del 9.9.2002